



Regione Umbria

Consiglio Regionale

Processo Legislazione

ANALISI TECNICO NORMATIVA – ATTO N. 668

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo atto Proposte di legge di iniziativa consiliare

Numero atto 668

Proponente Consiglieri Brega, Lignani Marchesani, Galanello e De Sio

Titolo *Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e ulteriori modificazioni della l.r. 15/01/1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali).*

Pervenuto al Consiglio il 25/11/11

Legislatura IX

Data istruttoria 30.11.2011

ANALISI TECNICO NORMATIVA - ATTO N. 668

1. Materia del PDL

Con la proposta di legge in esame si abroga l'istituto dell'assegno vitalizio mensile di cui alla legge regionale n. 8 del 1973 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali) **a decorrere dalla prossima legislatura regionale**, con la conseguenza che, per i consiglieri regionali rieletti, l'ulteriore periodo di mandato non produrrà alcun effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in precedenza e verrà meno altresì l'obbligo di versare i contributi di previdenza e solidarietà previsti dalla suddetta legge.

Accanto a questa previsione di carattere generale, l'articolato scende poi a disciplinare in modo puntuale le fattispecie in relazione alle diverse situazioni giuridiche in cui i consiglieri regionali potrebbero venirsì a trovare rispetto al diritto all'assegno vitalizio.

In particolare un elemento di novità introdotto è rappresentato dalla possibilità riconosciuta ai consiglieri regionali di poter esercitare una facoltà di opzione tra il mantenere il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio al momento del perfezionarsi del requisito di età pensionabile oppure richiedere la restituzione dei contributi complessivamente versati in un'unica soluzione.

Di seguito una breve schematizzazione che riassume le diverse fattispecie:

Consiglieri regionali cessati dal mandato:

• Con meno di 5 anni di contribuzione:

- **CONTRIBUTO VOLONTARIO:** possibilità di corrispondere il suddetto contributo, al fine di completare i 5 anni minimi di contribuzione, fino al compimento dell'età pensionabile

+

- **FACOLTA' DI OPZIONE** con possibilità di esercitarla a partire dalla X legislatura;
- **RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI SE NON viene coperto IL QUINQUENNIO.**

• Con più di 5 anni di contribuzione:

- **ASSEGNO VITALIZIO:** se si matura l'età pensionabile entro la fine della legislatura in corso;

O

- **FACOLTA' DI OPZIONE:** se si matura l'età pensionabile dopo la fine della legislatura in corso.

Consiglieri regionali in carica:

• Con meno di 5 anni di contribuzione:

- **CONTRIBUTO VOLONTARIO:** possibilità di corrispondere il suddetto contributo, al fine di completare i 5 anni minimi di contribuzione, fino al compimento dell'età pensionabile

+

- **FACOLTA' DI OPZIONE:** con possibilità di esercitarla a partire dalla X legislatura;
- **RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI SE NON VIENE COPERTO IL QUINQUENNIO.**

• Con più di 5 anni di contribuzione:

- **ASSEGNO VITALIZIO:** se si matura l'età pensionabile entro la fine della legislatura in corso;

O

- **FACOLTA' DI OPZIONE:** se maturano l'età pensionabile dopo la fine della legislatura in corso, con possibilità di esercitarla a partire dalla X legislatura

La proposta di legge contiene infine due norme che vanno ad incidere, la prima, in modifica della legge regionale 2/1982 (Suppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle

ANALISI TECNICO NORMATIVA - ATTO N. 585

	<p>indennità di fine mandato per i consiglieri regionali), prevedendo la possibilità per i consiglieri regionali di chiedere una anticipazione dell'indennità di fine mandato in ragione di documentate esigenze legate all'acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa di abitazione o dovute a spese mediche, la seconda, in modifica della legge 8/1973, prevedendo l'adeguamento dell'ammontare mensile dell'assegno vitalizio all'indice Istat.</p>
2. Potestà legislativa regionale	<p>Si rinvia alle osservazioni contenute nell'ATN relativa all'Atto 585.</p> <p>Ad integrazione si ricorda che le Regioni che al momento hanno disciplinato la materia procedendo formalmente alla soppressione dell'istituto del vitalizio sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Emilia Romagna con la l.r. n. 13 del 23 dicembre 2010; - l'Abruzzo con la l.r. n. 36 del 21 ottobre 2011 - Calabria con la l.r. n. 38 del 7 ottobre 2011.
3. Verifica della legittimità costituzionale	Nessuna osservazione.
4. Coordinamento con la normativa vigente	Si rinvia alle osservazioni contenute nell'ATN relativa all'Atto 585.
5. Necessità del ricorso allo strumento normativo	Il ricorso allo strumento normativo è necessario in quanto si va ad incidere su un istituto, quale l'assegno vitalizio, introdotto da una precedente legge.
6. Adeguatezza della relazione di accompagnamento	La proposta di legge non è stata accompagnata da alcuna relazione.
7. Pertinenza del titolo rispetto all'articolato	Il titolo non dà conto anche delle modifiche apportate alla legge regionale 2/1982 e va quindi in tal senso integrato.
8. Rispondenza delle singole disposizioni normative ai criteri di chiarezza e omogeneità	<p>Art. 1, comma 2:</p> <p>Il rinvio contenuto nella suddetta disposizione e specificamente all'articolo 3 bis non è corretto, trattandosi presumibilmente dell'art. 4 il quale prevede, per i consiglieri rieletti, nella X legislatura o in quelle successive, la sospensione della facoltà di opzione per tutta la durata della carica ricoperta. In ogni caso l'espressione "fatto salvo quanto previsto dall'art. ..." potrebbe essere eliminata tenuto conto del fatto che il successivo mandato non andrebbe comunque ad incidere rispetto a quanto già maturato in ordine al diritto all'assegno vitalizio.</p> <p>Art. 3, comma 1, lettera b):</p> <p>Si suggerisce di sostituire le parole "...come introdotto con la presente legge" con "...come modificato dall'articolo 8 della presente legge".</p>

ANALISI TECNICO NORMATIVA - ATTO N. 668

	Art. 9: Il rinvio all'articolo 7 non è corretto e va fatto invece all'articolo 8.
9. Presenza di definizioni e loro correttezza	All'articolo 2, comma 2 si inserisce di fatto una definizione di "requisito d'età" richiamando di volta in volta il regime applicabile a ciascun consigliere in base alla normativa di riferimento.
10. Nell'ipotesi di rinvii ad atti regolamentari ed amministrativi, previsione di meccanismi di garanzia contro eventuali inerzie	Non sono previsti.
11. Presenza di effetti abrogativi impliciti	Non sono rinvenuti.
12. Rinvio ad atti per l'attuazione del PdL	All'art. 3, comma 1, lettera b) si rinvia ad un atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per la definizione delle modalità attraverso cui procedere alla restituzione in un'unica soluzione dei contributi complessivamente versati nell'ipotesi in cui il consigliere regionale non opti per la corresponsione dell'assegno vitalizio.

